

MISURE ANTICRISI

Sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio

Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, il presidente dell'Abi, Corrado Faissola e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confesercenti, Lega Cooperative e Confapi) hanno firmato l'accordo sulla moratoria dei crediti. L'obiettivo dell'accordo è di favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese liquidità sufficiente per superare la fase di difficoltà temporanea. L'avviso comune oggetto dell'accordo si concretizza nella possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, di sospendere per 12 o per 6 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing e di allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili. Le imprese richiedenti l'applicazione di una o più di tali agevolazioni potranno presentare le domande fino al 30 giugno 2010. Le banche e gli altri intermediari finanziari potranno aderire a tale accordo impegnandosi a renderlo operativo per i propri clienti entro 45 giorni dall'avvenuta adesione.

(Accordo congiunto Ministero Economia Finanze-ABI-Associazioni imprenditoriali, 3/08/09)

BILANCIO

Misure anticrisi per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali

Si estendono anche all'esercizio 2009 le misure anticrisi contenute nell'art.15, co.13, 14 e 15 del D.L. n.185/08 per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Pertanto, tali contribuenti potranno valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove possibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Il significato di tale agevolazione consiste in una deroga ai criteri di valutazione delle attività finanziarie per tenere conto delle situazioni di eccezionale turbolenza dei mercati. Si consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall'ultimo bilancio.

(Decreto Ministero Finanze del 24/7/2009, G.U. n.176 del 31/7/2009)

SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Pubblicato il provvedimento che faceva parte dei collegati alla Finanziaria 2009

In 64 articoli, la cosiddetta Legge Sviluppo ridisegna un nuovo equilibrio tra Stato e Mercato: lo Stato rafforza il proprio ruolo di regolazione e sostegno delle fasce più deboli delle imprese e dei cittadini all'interno di un quadro di regole che tutelano e responsabilizzano il mercato e i vari soggetti economici. Le riforme strutturali introdotte dalla Legge Sviluppo riguardano:
Energia: si snelliscono le procedure per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

energetiche, si dà forte impulso alle fonti rinnovabili, si riapre la strada al nucleare;

Imprese: snellimenti delle procedure e dei tempi, migliore valutazione dei progetti imprenditoriali, maggior ricorso ai cofinanziamenti pubblico-privati attraverso i nuovi Contratti di Sviluppo eredi degli attuali Contratti di Programma;

Consorzi agrari e camere di commercio: trasformazione dei consorzi agrari in cooperative e riorganizzazione della rete camerale per aumentarne l'efficacia nel sostegno ai sistemi economici territoriali;

Consumatori: diventa operativa la class-action (le cause potranno essere intentate solo dal gennaio 2010) e vengono introdotte nuove misure a tutela dei consumatori per una maggiore trasparenza dei servizi energetici e di telecomunicazione.

La Legge n.99/09 entrerà in vigore il 15 agosto 2009.

(Legge n.99 del 23/7/2009, G.U. n.176 del 31/7/2009 S.O. n.136)

PRIVACY

Prorogato al 15 dicembre 2009 il termine per la nomina dell'amministratore di sistema

Il Garante per la *privacy* ha apportato delle modifiche al provvedimento dello scorso 27 novembre 2008 recependo alcune indicazioni pervenute dalle associazioni di categoria. È stato prorogato al 15 dicembre 2009 il termine (inizialmente previsto al 30 giugno 2009) entro cui i titolari di trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici (società, imprese, enti e professionisti) devono designare un amministratore di sistema identificando le funzioni attribuitegli e riportandole nel Documento programmatico sulla Sicurezza oppure in un altro documento interno se il titolare non è soggetto al D.P.S.. Un *fac-simile* di nomina dell'Amministratore di sistema è stato pubblicato sulla Circolare mensile di giugno 2009.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento, 25/06/09)

Scontrino parlante, non ci sarà più il nome del farmaco

Stop al nome del farmaco in chiaro sullo scontrino parlante, al suo posto arriva il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice Aic) da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre. L'Agenzia delle Entrate si è adeguata prontamente alle richieste del Garante per la *privacy* e ha fornito indicazioni operative ai fini della deduzione e della detrazione d'imposta prevista per le spese sanitarie. In particolare, a partire dall'anno prossimo saranno ammessi solo gli scontrini che riportano il codice Aic al posto della denominazione commerciale del medicinale: le farmacie sono dunque chiamate ad adeguarsi alle nuove indicazioni entro il 1° gennaio 2010. Nel frattempo, il vecchio e il nuovo sistema potranno coesistere: in entrambi i casi, sullo scontrino dovranno, comunque, essere sempre riportati anche natura ("farmaco" o "medicinale"), quantità dei farmaci acquistati e codice fiscale del destinatario. La Circolare dà attuazione al provvedimento del Garante del 29 aprile 2009 e risponde all'esigenza espressa di contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l'interesse pubblico a ridurre il rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.40/09)

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Aggiornamento in Anagrafe tributaria dei dati relativi agli amministratori di condominio

Con riferimento ad una nota inviata dall'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (Anaci) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta modalità di presentazione ai propri uffici territoriali della domanda di attribuzione del codice fiscale di un nuovo condominio e della domanda di variazione dei dati relativi al rappresentante legale di un condominio già esistente. Il modello da utilizzare in entrambi i casi è la "Domanda di attribuzione del numero di

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

codice fiscale – soggetti diversi dalle persone fisiche” (mod. AA5/5). Nel corso degli anni si sono verificate irregolarità relative a doppie attribuzioni di codici fiscali per lo stesso condominio, in quanto veniva presentato dal nuovo amministratore il modello AA5/5 senza la barratura della casella “variazione dati”. Tali irregolarità possono essere sanate rivolgendosi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente che provvederà a collegare i diversi codici impropriamente attribuiti riportando ad unicità la posizione. Ciascun amministratore di condominio può verificare le rappresentanze legali attribuitegli tramite il collegamento alla rete Entratel usufruendo del servizio “Cassetto fiscale” (viene rilasciato un codice PIN su richiesta).

(Agenzia delle Entrate, Nota prot. n.2009/6328, 15/01/09)

ACCERTAMENTO

Per l’applicazione del regime del prezzo valore conta la scelta e non il conteggio

Non scatta l’accertamento sulla base del valore venale in comune commercio in caso di inesatta indicazione del valore catastale nell’atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo effettuato da un privato. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui nell’atto di compravendita

sia stato indicato un valore catastale sbagliato, l’A.F. provvederà a recuperare la differenza d’imposta, seguendo sempre il criterio del prezzo valore e non quello generale del valore venale in comune commercio, a patto che il contribuente abbia esplicitamente richiesto al notaio di applicare il criterio del prezzo valore e abbia indicato nell’atto il corrispettivo pattuito. La L. n.266/05 prevede che su richiesta della parte acquirente, resa al notaio, la base imponibile delle cessioni aventi per oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, poste in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, venga individuata, in deroga alla previsione di carattere generale (valore venale in comune commercio), nel valore dell’immobile, determinato sulla base del valore catastale o tabellare (prezzo valore). L’indicazione nell’atto di un valore catastale inferiore rispetto a quello scaturente dall’applicazione dei criteri del prezzo valore non comporta, di per sé, l’inapplicabilità del criterio stesso. Pertanto, l’erronea indicazione nell’atto del valore catastale non fa scattare il potere accertativo dell’ufficio, sulla base del valore venale in comune commercio, ma consente allo stesso di quantificare la maggiore imposta che emerge dalla base imponibile catastale, rideterminata secondo i criteri del prezzo valore.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.176/09)

BASE IMPONIBILE IRAP

Chiarimenti sul principio di inerenza dei costi ai fini Irap

A pochi giorni di distanza, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile Irap con il c.d. metodo da bilancio. Ai sensi di quanto previsto dall’attuale art.5 del D.Lgs. n.446/97, la rilevanza dei componenti positivi e negativi ai fini Irap segue il criterio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico. L’Agenzia delle Entrate ha inteso, sostanzialmente, ribadire che un costo che non attenga all’attività di impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perché è stato imputato a Conto economico. In questi casi, l’Amministrazione Finanziaria può contestare al contribuente l’assenza di inerenza del costo ai fini Irap. Con l’applicazione di tale metodo di

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

determinazione della base imponibile Irap, la C.M. n.39/E conferma la non rilevanza delle forfetizzazioni operate dal Tuir (ad esempio costi auto, cellulari), che non possono essere utilizzate per contestare l'inerenza dei costi dedotti, così come pareva possibile dopo l'emanazione della C.M. n.36/E.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.36-39/09)

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Non si genera tassazione in capo all'associato in caso di apporto di clientela nello studio

Se il professionista non percepisce alcun compenso, il passaggio di clientela dallo studio personale a quello associato non genera tassazione. Questo contributo, infatti, non è tassabile come reddito di lavoro autonomo, anche quando è un parametro rilevante per la definizione delle quote di partecipazione agli utili prodotti dall'associazione professionale. Nell'interpello in oggetto, un contribuente è intenzionato a lavorare in forma associata con altri quattro colleghi ed i professionisti individuali non verranno pagati per far confluire la loro clientela personale nel neonato studio. Una circostanza che basta per rendere la cessione di clienti non imponibile, indipendentemente dal fatto che questa sia uno degli elementi presi in considerazione per distribuire tra gli associati le quote di partecipazione agli utili. Alla base della ripartizione, infatti, ci sono, oltre alla clientela, una serie di parametri come l'esperienza professionale e il bagaglio di conoscenze del singolo professionista, per cui non è possibile stabilire un rapporto diretto tra l'apporto di clienti e la quota di utile attribuita.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.177/09)

IMPOSTA DI BOLLO

Cessazione dell'utilizzo di marche e foglietti per cambiali dal 6 dicembre 2009

Le amministrazioni, gli enti e i privati in possesso di marche e foglietti di carta bollata per cambiali sono invitati ad utilizzarli prima del prossimo 6 dicembre 2009. A partire da questa data, infatti, come previsto dal D.M. 26 maggio 2009, pubblicato in G.U. del 9 giugno 2009, le marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro andranno definitivamente in soffitta - e non potranno essere rimborsati - lasciando il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai, da utilizzare sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre presso le tabaccherie. Sono, invece, già partite le operazioni di distruzione dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 21/07/09)

RIMBORSI FISCALI

In arrivo 900.000 rimborsi fiscali ma attenzione alle truffe

I rimborsi fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate erogati in questi giorni sono relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche fino all'anno 2007. I rimborsi, come di consueto, saranno accreditati sul conto corrente comunicato dall'interessato, o in contanti presso un qualsiasi ufficio postale, tramite esibizione del modulo in corso di spedizione al domicilio dei beneficiari, oppure con vaglia cambiario della Banca d'Italia. Si consiglia, per una più rapida e sicura erogazione dei rimborsi fiscali, la modalità di accredito sul conto corrente, comunicando

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

all'Agenzia delle Entrate le proprie coordinate (Codice Iban) del proprio conto corrente esclusivamente presso un ufficio o in via telematica. Si ricorda, infatti, che in nessun caso l'Agenzia richiede ai contribuenti le coordinate bancarie o altri dati sensibili via e-mail e invita a prestare particolare attenzione ai tentativi di truffe. Si sono verificati, infatti, diversi tentativi di frode attraverso l'invio ai contribuenti di messaggi e-mail falsamente attribuiti all'Agenzia delle Entrate (contraffazione del logo e del dominio) con i quali si chiedono le coordinate bancarie al fine di erogare presunti rimborsi.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 16/07/09)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GIUGNO 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,3. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +0,4%.

(Istat, Comunicato, 16/07/09)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA “SCHEDA DI TRASPORTO”

L'art.7-*bis* del D.Lgs. n.286/05, inserito dall'art.3 del D.Lgs. n.214/08, ha istituito l'obbligo della “scheda di trasporto”, al fine di:

- favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi;
- conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale.

Con il D.M. 30.06.09, pubblicato sulla G.U. n.153/09, sono state emanate le disposizioni attuative della suddetta “scheda di trasporto”.

Il D.M. 30.06.09 è entrato in vigore lo scorso 19.07.09 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.).

Soggetti obbligati e adempimenti

Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto:

- il committente, cioè *“l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore”*;
- il soggetto delegato dal committente.

La scheda di trasporto deve essere:

- ▶ consegnata al vettore, cioè all'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- ▶ conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi;
- ▶ esibita in sede di controllo stradale.

L'obbligo di compilazione della scheda di trasporto non si applica ai trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

Contenuto della scheda di trasporto

La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:

- ▶ dati dell'autotrasportatore per conto di terzi: denominazione, sede, partita Iva e numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori;
- ▶ dati del committente il trasporto: denominazione, sede e partita Iva;
- ▶ dati del caricatore: denominazione, sede e partita Iva;
- ▶ dati del proprietario della merce: denominazione, sede e partita Iva;
- ▶ dati della merce trasportata: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e luogo di scarico;
- ▶ eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza;
- ▶ osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipologia o quantità della merce);
- ▶ eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- ▶ luogo e data di compilazione;
- ▶ generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;
- ▶ firma.

Documenti equipollenti alla scheda di trasporto

Sono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:

- ▶ la copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.286/05;
- ▶ il documento di trasporto (DDT), previsto dal DPR n.472/96;
- ▶ i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al D.Lgs. n.504/95;
- ▶ la lettera di vettura internazionale CMR;
- ▶ i documenti doganali;
- ▶ il documento di cabotaggio, di cui al D.M. 3.04.09;
- ▶ ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al D.M. 30.06.09 in esame.

I suddetti documenti equipollenti devono però essere integrati con gli elementi previsti per la scheda di trasporto.

Disciplina sanzionatoria

Ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.286/05:

- ➔ *“il committente o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa da 600,00 a 1.800,00 euro;*
- ➔ *se, durante l'effettuazione del trasporto, la scheda di trasporto o la documentazione equipollente non risulta a bordo del veicolo, si applica la sanzione amministrativa da 40,00 a 120,00 euro”.*

Inoltre, viene stabilito che, all'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita:

- ▶ la scheda di trasporto;
- ▶ oppure la copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, o altra documentazione equivalente.

La scheda di trasporto o il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione.

In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della suddetta sanzione da 600,00 a 1.800,00 euro, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei suddetti documenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

SCHEDA DI TRASPORTO

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art.7-bis, D.Lgs.286/2005)

A- DATI DEL VETTORE (art.2, comma 1, lett.b – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) Ditta (1) – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	
Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori	

B- DATI DEL COMMITTENTE (art.2, comma 1, lett.c – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	

C- DATI DEL CARICATORE (art.2, comma 1, lett.d – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	

D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (art.2, comma 1, lett.e – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	

Eventuali dichiarazioni (2)

E- DATI MERCE TRASPORTATA			
Tipologia			
Quantità / Peso			
Luogo di carico merce		Luogo di scarico	

Osservazioni varie (3)

Eventuali Istruzioni (4)

Luogo e data compilazione		
Luogo e data	Dati compilatore (5)	Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- (1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese individuali
- (2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario
- (3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce, ..)
- (4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore
- (5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVI CHIARIMENTI IN TEMA DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il 13 luglio 2009, con la C.M. n.34/E, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta per fornire chiarimenti in merito alla nuova e complessa disciplina delle spese di rappresentanza.

Le precisazioni hanno interessato i seguenti aspetti:

- ▶ requisiti qualificanti le spese di rappresentanza;
- ▶ spese che non si considerano di rappresentanza;
- ▶ oneri documentali;
- ▶ limiti alla deducibilità;
- ▶ spese di vitto e alloggio e di rappresentanza;
- ▶ indetraibilità dell'Iva;
- ▶ contribuenti minimi.

Requisiti qualificanti le spese di rappresentanza

Nel proposito di fornire una definizione generale di "spese di rappresentanza", l'Agenzia delle Entrate individua alcune caratteristiche essenziali che debbono essere necessariamente presenti ai fini della qualificazione delle predette spese e che si riportano nella seguente rappresentazione schematica.

Gratuità	Deve trattarsi di spese che si sostanziano in erogazioni di beni o servizi a terzi effettuate a titolo gratuito.
Destinazione	Devono essere dirette al perseguimento di finalità promozionali o di pubbliche relazioni: finalità promozionali → la circolare dell'Agenzia precisa che esse: <i>"consistono nella divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali"</i> ; finalità di pubbliche relazioni → la circolare ricomprende <i>"le iniziative volte a diffondere e/ o consolidare l'immagine dell'impresa, ad accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi"</i> .
Inerenza	Il sostenimento delle spese deve rispondere: <i>"a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche solo potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore"</i> .

Con riferimento alle finalità di pubbliche relazioni, quindi, rientrano in tale ambito anche le spese sostenute a favore di rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, o a favore di altri soggetti con i quali vi sia interesse a mantenere una colleganza di tipo istituzionale, come i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, sindacali, ecc..

Al contrario, non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle che si sostanziano in eventi aziendali a cui partecipano esclusivamente i dipendenti dell'impresa.

Come è noto, il co.1 dell'art.1 del decreto 19.11.08 reca un'elencazione di ipotesi che costituiscono di regola "spese di rappresentanza", per le quali, quindi, il requisito di inerenza dovrebbe ritenersi senz'altro verificato. Sul punto l'Agenzia delle Entrate, pur non riconoscendo l'assolutezza

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

dell'elencazione contenuta nell'art.1, co.1 afferma che tali spese devono considerarsi "di regola" inerenti all'attività d'impresa, ma che, comunque, è "fatto salvo il potere degli uffici di verificare, in sede di controllo, che nel caso specifico siano rispettati i criteri generali di inerenza di cui alla prima parte del comma 1 e quelli specifici in relazione alle singole ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d)".

Quindi, per le spese che rientrano in tali casistiche, non dovrebbero sussistere particolari problemi circa la loro qualificazione quali spese di rappresentanza.

Spese diverse da quelle di rappresentanza

Si tratta delle ipotesi previste dal co.5 art.1 del citato decreto 19.11.08 e, in particolare, delle "spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasioni di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa".

Tali spese "non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto".

Nel merito le Entrate hanno fornito i seguenti chiarimenti:

- vanno esclusi dal novero dei clienti quei soggetti, quali i fornitori o i giornalisti, che non potrebbero avere un interesse commerciale ai prodotti dell'impresa. Fra i soggetti diversi dai clienti la circolare include anche gli agenti dell'impresa, con la conseguenza che le spese di ospitalità a loro favore dovrebbero essere considerate, tipicamente, come spese di rappresentanza e, quindi, soggette ai limiti di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza;
- in caso di spese sostenute indistintamente a favore sia dei clienti che di altri soggetti (autorità, personalità, fornitori, ecc), in occasione di mostre o fiere, di feste, ricevimenti e simili eventi, tutta la spesa si ritiene di "rappresentanza" e, quindi, che sconta i limiti di deducibilità previsti dal citato decreto;
- per i soggetti organizzatori di mostre, fiere, eventi, ecc. si ritiene possibile dedurre integralmente le relative spese ai sensi dell'art.109 del Tuir, in quanto spese correlate ai ricavi della manifestazione, sempre che si tratti delle spese sostenute in via definitiva dalle società organizzatrici. Diverso è il caso in cui le spese siano invece sostenute dalle società espositrici, in quanto ad esse "ribaltate" dalle società organizzatrici dell'evento; in tal caso, infatti, in capo alla società espositrice la stretta correlazione tra costo sostenuto e ricavi conseguiti verrebbe sicuramente meno, con la conseguenza che le stesse verrebbero qualificate alla stregua delle spese di rappresentanza.

Oneri documentali

Un altro aspetto è quello relativo agli obblighi documentali che il soggetto che sostiene la spesa deve osservare ai fini del riconoscimento della deduzione, sia essa totale o parziale.

Per le ipotesi di integrale deducibilità, il co.5 del decreto 19.11.08 dispone la tenuta di apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. La circolare, da un canto, interpreta rigidamente la disposizione ritenendo che:

l'inosservanza dell'onere documentale comporti la decadenza del diritto alla deduzione integrale, dall'altro ammette la possibilità di integrare, in sede di controllo, gli elementi documentali richiesti.

Per la rendicontazione delle spese di rappresentanza, invece, il co.6 del decreto prevede oneri meno stringenti; in proposito, la circolare chiarisce che:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

i contribuenti invitati a fornire l'indicazione dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta e dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa, possono utilizzare il sistema di rilevazione che ritengono più consono alle loro esigenze gestionali.

Limiti alla deducibilità

La nuova disciplina delle spese di rappresentanza dispone che la deduzione delle spese dal reddito d'impresa è consentita entro limiti quantitativi riferiti ai ricavi e ai proventi della gestione caratteristica dell'impresa; entro tali limiti, infatti, le spese di rappresentanza si possono considerare "congrue" (*c.d. plafond di deducibilità*).

La circolare in proposito chiarisce che il *plafond* può essere utilizzato solo nel periodo d'imposta nel quale le spese sono sostenute: quindi, se l'importo delle spese sostenute in un dato periodo d'imposta è inferiore al limite di congruità, l'importo non utilizzato del *plafond* disponibile non può essere utilizzato ai fini della deducibilità delle spese sostenute nei periodi d'imposta successivi.

Questo principio è derogato per le imprese di nuova costituzione (*c.d. start up*). Per queste, il decreto 19.11.08 differisce l'imputazione fiscale di tali costi sostenuti nell'esercizio privo di ricavi a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi e a quello successivo

"se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile".
Sull'argomento, la circolare dell'Agenzia conferma che la nozione di imprese di nuova costituzione cui fa riferimento il decreto è quella stabilita dall'art.84, co.2 del Tuir ai fini della disciplina del riporto delle perdite. Pertanto, le imprese che possono beneficiare degli specifici criteri di imputazione dei costi devono possedere entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, previsti da tale disposizione: essere società appena costituite e intraprendere nuove iniziative produttive.

Spese di vitto e alloggio e di rappresentanza

Secondo l'art.109, co.5, del Tuir *"le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento"*.

Tali spese, comunemente definite di "vitto e alloggio" possono, in alcuni casi, rientrare nella nozione di spese di rappresentanza e, quindi, essere soggette alle limitazioni imposte dal decreto 19.11.08. In proposito, l'Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08 ha chiarito che il coordinamento fra le due disposizioni limitative della deducibilità deve aver luogo assoggettando le spese di vitto e alloggio:

Primo luogo	alla disciplina contenuta nell'art.109, co.2;
Secondo luogo	riducendo l'ammontare di tale spese al 75%.

L'importo così ridotto può essere dedotto nei limiti stabiliti dalla normativa sulle spese di rappresentanza a norma dell'art.1, co.2, del citato decreto.

Di conseguenza:

se l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza sostenute non supera il <i>plafond</i> di deducibilità	se invece il <i>plafond</i> è superato
---	--

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

θ

il contribuente può dedurre l'intero ammontare delle spese di vitto e alloggio ridotte al 75%

θ

l'ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio è ulteriormente ridotto dell'importo non coperto dal *plafond*.

Viene, infine, precisato che per le spese di cui al co.5 del decreto (quelle per "ospitalità clienti"), laddove relative a spese alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (vitto e alloggio), per esse vale unicamente la limitazione del 75% in quanto, non essendo di rappresentanza non valgono per esse le limitazioni alla deducibilità previste dal decreto 19.11.08.

Per chiarire il concetto si riporta un esempio tratto dalla C.M. n.34/E/09.

ESEMPIO

Impresa che nell'anno d'imposta 2009 ha conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per €70.000.000 e sostenuto spese di rappresentanza per €400.000, così suddivise:

- a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari ad €100.000;
- b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari ad €300.000.

Soluzione:

- ▶ le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità del 75% previsto dall'art.109, co.5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari ad €75.000 (100.000 x 75%). Tale importo (75.000) dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (300.000);
- ▶ l'importo complessivo di tali spese, pari a 375.000, dovrà essere confrontato con il *plafond* di deducibilità previsto dal co.2 del decreto, pari a €350.000.

Ne consegue che l'impresa, nell'anno d'imposta 2009, potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari al suddetto *plafond*, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari ad €50.000 (400.000 – 350.000), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Indetraibilità dell'Iva

La nuova disciplina delle spese di rappresentanza introdotta ai fini delle imposte sul reddito esplica i suoi effetti anche sotto il profilo Iva, e ciò in considerazione di due elementi:

1. ai fini Iva vige il generale principio di indetraibilità delle spese di rappresentanza, con l'unica eccezione dei beni (e non anche dei servizi) di valore inferiore a €25,82;
2. la normativa Iva individua le spese di rappresentanza "*come definite ai fini delle imposte sul reddito*".

Considerando che la nuova disciplina ai fini redditi ha effetto dal 1° gennaio 2008, può essere accaduto che molti contribuenti, in considerazione della tardiva emanazione del decreto attuato e dei conseguenti chiarimenti ministeriali, possono aver qualificato non correttamente alcune spese. Preso atto di questo, la C.M. n.34/E prende in esame due situazioni:

contribuenti che hanno considerato come spese di pubblicità o di propaganda alcuni acquisti di beni e servizi che invece, in base alla nuova disciplina introdotta con il decreto devono essere ricondotti alla nozione di spese di rappresentanza

tali contribuenti si troverebbero, quindi ad aver operato indebitamente la detrazione dell'imposta assolta "a monte". Per tale ipotesi la circolare dell'Agenzia precisa che in sede di dichiarazione i contribuenti potranno

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

evidenziare il maggiore ammontare di imposta indetraibile ed effettuare il relativo versamento di congruo senza applicazione di sanzioni e di interessi di mora;

contribuenti che hanno prudenzialmente evitato di operare la detrazione dell'imposta relativa ad acquisti di beni e servizi sul presupposto che gli stessi avrebbero potuto essere considerati come rappresentanza, e che poi, invece la nuova disciplina ha ricondotto alle spese di pubblicità o di propaganda legittimando, in tal modo, la detrazione

in questi casi, i contribuenti possono operare la detrazione al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Contribuenti minimi

Secondo la circolare, le regole concernenti la determinazione del *plafond* di deducibilità, sono applicabili anche per i contribuenti che rientrano nel *c.d. "regime dei minimi"*. Anche a proposito di tali contribuenti, la circolare ribadisce che:

le spese per vitto e alloggio per omaggi, nonché quelle per omaggi di valore unitario inferiore a €50, costituiscono costi deducibili sempreché sia dimostrabile l'inerenza di tali spese all'attività esercitata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PROROGA AL 20 AGOSTO 2009 DELLE SCADENZE DEI TERMINI

Con DPCM del 24 luglio, pubblicato in G.U. n.176 del 31/07/09, il Governo ha rinviato anche quest'anno, come è oramai abitudine, i versamenti in scadenza nel mese di agosto, salvo quelli di cui alla scadenza del 5 di agosto relativi ai contribuenti interessati dagli Studi di settore, che hanno già potuto contare sulla proroga dei termini (al 6 luglio senza maggiorazione e al 5 agosto, appunto, con la maggiorazione dello 0,40%).

A parte questa particolarità, il testo del decreto non muta sostanzialmente da quanto proposto lo scorso anno, e quindi, salvo l'eccezione appena citata:

tutti i versamenti e gli adempimenti scadenti nel mese di agosto 2009, entro il giorno 20, potranno essere effettuati entro il medesimo giorno 20 senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Si tratta comunque, in pratica, di uno slittamento di 3 giorni (considerato che il termine "naturale" del 16 cade di domenica e quindi slitterebbe a lunedì 17).

Per effetto della citata disposizione, slittano al **20 agosto** tutti gli adempimenti fiscali (come la comunicazione delle lettere di intento ricevute) e i versamenti **effettuabili con il modello F24** (non con l'F23, che non godono di proroga), compresi quelli previdenziali. La scadenza del 20 agosto, per le accise, è invece a regime dal 2007. Così come è a regime da qualche anno il differimento dal **20 agosto al 6 settembre** (quest'anno il termine scade il 7 essendo il 6 settembre una domenica) del termine di presentazione dei modelli Intrastat mensili in scadenza nel mese di agosto.

Nella tabella che segue vengono riepilogati i principali versamenti/adempimenti fiscali oggetto di proroga.

SOGGETTI INTERESSATI	ADEMPIMENTO	Termine originario	Termine prorogato
Contribuenti titolari di partita Iva, che versano a rate ed hanno effettuato il primo versamento al 16/6 (ovvero 6/7 se interessati dagli Studi di settore), comprese società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura esercizio	3° rata imposte e eventuali contributi da modello Unico 2009	17.08	20.08
Contribuenti di cui in precedenza, che hanno però effettuato il primo versamento con la maggiorazione dello 0,40% (al 16/7, ovvero al 5 agosto se interessati dagli Studi di settore)	2° rata imposte e eventuali contributi da modello Unico 2009	17.08	

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura esercizio	Versamento, unica soluzione/rate in scadenza in agosto, in relazione al saldo 2008 e acconto 2009 per Ires, Irap e diritto annuale CCIAA con maggiorazione dello 0,40%.	17.08	
Contribuenti Iva	Iva 2° trimestre 2009 e Luglio 2009	17.08	
Sostituti d'imposta	Ritenute acconto Irpef operate nel mese di luglio su retribuzioni a lavoratori dipendenti, compensi lavoro autonomo e provvigioni	17.08	
Sostituti d'imposta	Contributi Inps trattenuti nel mese di luglio su retribuzioni a personale dipendente e compensi pagati a soggetti iscritti alla gestione separata.	17.08	
Condomini	Ritenuta del 4% operata dai condomini nel mese di luglio	17.08	
Contribuenti interessati	Accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di luglio	17.08	
Artigiani e commercianti	2° rata contributi fissi IVS sul reddito minimale 2009	17.08	
Operatori dello spettacolo obbligati al pagamento dell'imposta sugli Intrattenimenti	Imposta del mese di luglio	17.08	
Tutti i contribuenti obbligati, in conseguenza del ricevimento di una lettera di intento nel mese di luglio	Comunicazione in via telematica delle lettere di intento ricevute	17.08	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: SMOBILIZZO DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PRONTO IL DECRETO ATTUATIVO

Dopo la pubblicazione in G.U. di un apposito decreto è possibile, per i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, ottenere uno strumento per smobilizzare tali crediti mediante l'intervento delle banche. È infatti previsto che, per il solo anno 2009, si possa ottenere un certificato liberatorio da parte dell'ente debitore, da utilizzare per la cessione pro soluto del credito stesso, ottenendone l'anticipazione dei fondi secondo il seguente schema.

Istanza di certificazione del credito	Il contribuente può presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando un apposito modello ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati.	
Compiti delle regioni ed enti locali	Credito non esistente	Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza: <ul style="list-style-type: none">▶ riscontra gli atti d'ufficio,▶ rileva l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti (ad esempio per contestazioni in corso),▶ ne dà tempestiva comunicazione all'interessato.
	Credito esistente di importo non superiore a €10.000	Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza: <ul style="list-style-type: none">▶ riscontrati gli atti d'ufficio;▶ certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, emettendo apposito modello;▶ nel caso di esistenza dei debiti del creditore verso l'ente, si opera una compensazione;▶ nel caso di necessità del rispetto del patto di stabilità (che può bloccare il pagamento delle somme degli enti locali) indica, nella certificazione, il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari.
		Germana Cortassa dottore commercialista • revisore contabile
10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it		
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501		
		Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<p style="text-align: center;">Credito esistente di importo superiore a €10.000</p>	<p>Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ riscontrati gli atti d'ufficio; ▶ procede, in via telematica, alla verifica di sospesi su cartelle esattoriali; ▶ in caso positivo certifica le somme al netto delle pendenze; ▶ nel caso di esistenza dei debiti del creditore verso l'ente, si opera una compensazione;
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ nel caso di necessità del rispetto del patto di stabilità (che può bloccare il pagamento delle somme degli enti locali) indica, nella certificazione, il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari.
<p>Cessione del credito agli intermediari</p>	<p>La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione pro soluto dei crediti.</p>	

Pur essendo nella prima fase applicativa, con possibili intralci operativi, lo strumento si presenta come utile metodo per rendere liquide delle somme sostanzialmente immobilizzate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TRATTAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI FINANZIAMENTI IMMOBILIARI

Come noto a tutti, la Finanziaria 2008 ha introdotto, con decorrenza già dal passato periodo d'imposta 2008, regole restrittive per il trattamento fiscale degli interessi passivi: i soggetti Ires (Srl e Spa in *primis*) potranno dedurre gli interessi passivi netti (ossia al netto degli interessi attivi) entro il limite del 30% del Rol (risultato operativo lordo, in pratica la differenza tra le voci A e B del Conto economico), incrementato degli ammortamenti e dei canoni di *leasing* di competenza.

Per il 2008 ed il 2009 è prevista una franchigia rispettivamente di €10.000 e di €5.000.

La stessa Finanziaria 2008 prevede una deroga, i cui confini di applicazione non erano però troppo chiari: sono interamente deducibili (quindi non partecipano alla verifica precedentemente descritta) gli **“interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”**.

Sul punto è recentemente intervenuta l'Agenzia delle Entrate, fornendo la propria interpretazione attraverso la **C.M. n.34/E/09** (oltre ad esprimersi sulla deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle *holding*, ovvero dalle imprese facenti parte di un consolidato fiscale nazionale, questioni che in questa sede non verranno trattate per focalizzare l'attenzione sulle sole immobiliari).

I chiarimenti	
Deroga ammessa solo per le IMMOBILIARI DI GESTIONE	La prima questione chiarita è quella riguardante l'ambito soggettivo della disposizione: la deduzione integrale degli interessi pagati in relazione a finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione spetta alle sole immobiliari di gestione , definite come le società il cui patrimonio (assunto a valori correnti, ossia quelli di mercato, quindi non a valori contabili) è prevalentemente costituito da beni immobili patrimonio (appartamenti) e strumentali per natura (capannoni, uffici, negozi, ecc) destinati alla locazione, quindi esclusi gli immobili merce (costruiti o acquistati per essere rivenduti) e quelli utilizzati direttamente dalla società.
Anche IMMOBILI STRUMENTALI	Mentre sul punto precedente l'interpretazione dell'Agenzia è stata piuttosto restrittiva, sul versante del requisito oggettivo (ossia gli immobili interessati) l'interpretazione appare più ampia: la deducibilità integrale degli interessi passivi spetta anche se l'immobile sul quale è stata costituita la garanzia è un immobile strumentale . Sono pertanto interessati tutti gli immobili iscritti nelle

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	immobilizzazioni, indipendentemente dalla destinazione catastale, purché ovviamente siano destinati alla locazione.
Anche LEASING	L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'agevolazione spetta anche con riferimento agli interessi (impliciti nei canoni) pagati per un leasing acceso in relazione ad un immobile destinato alla locazione, in quanto soluzione assimilata all'acquisto in proprietà. Nel <i>leasing</i> non vi può essere una garanzia ipotecaria sull'immobile in quanto la garanzia risiede nel fatto che tale immobile è di proprietà della società di <i>leasing</i> .
Finanziamento per l'acquisto o la costruzione	Ricordando quanto già affermato nella precedente C.M. n.19/E/09, l'Agenzia evidenzia che il finanziamento in relazione al quale viene costituita dell'ipoteca e che sarà destinato alla locazione, deve essere finalizzato all'acquisto o alla costruzione dell'immobile destinato alla locazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI LEGALI NEGLI ATTI, NELLA CORRISPONDENZA E NEL SITO WEB

Si informano i Sigg.ri Clienti che, il giorno 14 luglio 2009, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.161, la Legge comunitaria 2008 - L. n.88/09 - che recepisce una serie di obblighi comunitari.

Tra gli adempimenti già in vigore al 29 luglio, si segnalano le novità introdotte con l'art.42, che prevede alcune modifiche agli artt.2250 e 2630 del codice civile.

In particolare, sono stati introdotti:

- l'obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.) oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito *web*;
- l'erogazione di sanzioni amministrative, in caso di inadempimento, stabilite all'articolo 2630 del codice civile;
- la facoltà di pubblicare nel Registro delle imprese atti in altra lingua della Comunità europea.

GLI ADEMPIMENTI GIÀ IN VIGORE

Informazioni oggetto di pubblicità <u>negli atti e nella corrispondenza</u> delle società (sia di persone che di capitali)	
<ol style="list-style-type: none">1. la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);2. il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);3. lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);4. lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").	art.2250 c.c.



Per Srl e Spa informazioni obbligatorie sul web

Viene introdotto un nuovo obbligo (ma solo per le società di capitali) di pubblicare le informazioni, di cui ai punti precedenti, anche nei siti web delle società.



Le sanzioni

Alle società (sia di persone che di capitali) che non adempiono alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito *web*, si applicano le

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

sanzioni previste dall'art.2630 c.c. per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un **minimo di €206 ad un massimo di €2.065** da applicare, di regola, per **ciascun componente dell'organo di amministrazione**.

Registro delle imprese "multilingue"

Per le sole società di capitali (Srl, Spa e Sapa) è previsto **l'accesso al registro delle imprese "multilingue"**: viene introdotta la **facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito** in apposita sezione del registro delle imprese, anche **in altra lingua ufficiale delle Comunità europee con traduzione giurata di un esperto**.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana

3a NOVITÀ

GLI ARTICOLI MODIFICATI

Indicazione negli atti e nella corrispondenza (1)

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed **(2)** a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. **(3)**

Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. (4)

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. (4)

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma. (4)

**art.2250
C.C.**

(1) *Articolo sostituito dall'art. 1, DPR n.1127/69.*

(2) *L'espressione "per azioni ed" è stata inserita dall'art.6, D.Lgs. n.37/04.*

(3) *Comma aggiunto dall'art.2, D.Lgs. n.88/93.*

(4) *Comma aggiunto dall'art.42, co.1, L. n.88/09 (Legge comunitaria2008).*

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, **ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, (1)** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €206 a €2.065. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

art.2630
C.C.

(1) *Le parole "ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma" sono state inserite dall'art.42, co.2, L. n.88/09 (Legge comunitaria 2008).*

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ENTRO IL 16 AGOSTO 2009

A seguito della riforma della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08, Testo Unico sulla sicurezza), i datori di lavoro o i dirigenti di qualsiasi settore privato e pubblico devono provvedere annualmente all'adempimento della comunicazione all'Inail del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le istruzioni operative del nuovo obbligo sono contenute nelle Circolari dell'Istituto assicuratore n.11 del 12 marzo 2009 e n.26 del 21 maggio 2009.

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione all'Inail ha cadenza annuale e va effettuata dalla singola azienda con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. In tutte le aziende, i lavoratori hanno un proprio rappresentante:

in quelle che occupano al più 15 lavoratori	il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ovvero è individuato per più aziende nell'ambito territoriale (RLST);
in quelle che occupano più di 15 lavoratori	il RLS è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (in assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno).

In ogni caso, il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è diverso a seconda della numerosità dei lavoratori impiegati:

- ▶ un rappresentante nelle aziende, ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- ▶ tre rappresentanti nelle aziende, ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- ▶ sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende, il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

La prima scadenza per il datore di lavoro, fissata originariamente al 31 marzo 2009, successivamente prorogata al 16 maggio 2009 ed ora, salvo ulteriori proroghe, al 16 agosto 2009 obbliga, una volta conosciuto il nominativo del RLS o del RLST, a comunicarlo all'Inail, pena una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €500,00. Per gli anni successivi sarà possibile confermare la situazione già presente negli archivi ovvero procedere ad una nuova segnalazione all'INAIL.

Modalità di presentazione della comunicazione

La finalità della comunicazione è quella di realizzare una banca dati nazionale dei rappresentanti dei lavoratori, gestita tramite il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP). Dal sito *web* dell'Inail, è possibile registrarsi e, una volta ricevuta la *password*, che l'istituto provvederà ad inviare a mezzo posta, selezionare l'area "Punto cliente"

(http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop? nfpb=true& pageLabel=PAGE_CLIENTE)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

e cliccare sul modello "Dichiarazione RLS". Le aziende non assicurate all'Inail dovranno anch'esse registrarsi al sito per effettuare la comunicazione del RLS. Alternativamente, il datore di lavoro può anche decidere di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti il nuovo obbligo, affidandosi ad un consulente del lavoro, che, a sua volta, una volta autorizzato all'accesso al "Punto cliente", inserirà i nominativi dei RLS per i clienti che gli hanno delegato tale compito. Terminato l'inserimento viene rilasciata all'utente una stampa della ricevuta della comunicazione, da conservare in caso di controlli. Qualora per motivi tecnici la comunicazione non potesse correttamente essere inviata con modalità telematiche, la stessa potrà essere inviata al numero di fax 800 657 657, utilizzando l'apposito modello.

Le novità del Decreto correttivo al D.Lgs. n.81/08

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 luglio 2009, ha approvato il testo del Decreto correttivo al Testo Unico sulla sicurezza. Il nuovo Decreto non è ancora stato pubblicato in G.U. e, pertanto, non è ancora in vigore. Si segnala che cambieranno le modalità di comunicazione del RLS. Infatti, l'art.18, co.1, lett.aa) del T.U. nella sua versione originale prevedeva che il *"datore di lavoro o il dirigente devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza"*. Il nuovo art.18, co.1, lett.aa) del T.U. sulla sicurezza prevede che *"il datore di lavoro o il dirigente devono comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza"*.

Cambieranno, pertanto, sia l'ente al quale comunicare il nominativo del RLS sia l'adempimento della comunicazione stessa, che non sarà più a cadenza annuale, ma sarà obbligatorio solo in caso di prima elezione o di cambiamento rispetto al nominativo del RLS già precedentemente comunicato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA DICHIARAZIONE DI INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO. IL MODELLO RW DI UNICO 2009

In vista della conclusione della campagna dichiarativa per il 2008, è bene non trascurare un adempimento che riguarda situazioni forse più diffuse del previsto: l'eventuale compilazione del quadro RW del modello Unico, dovuta anche nel caso in cui il contribuente non sia tenuto a presentarlo, magari perché utilizza il 730¹.

Il modulo RW è diretta conseguenza delle norme in materia di monitoraggio fiscale che, in sintesi, richiedono al contribuente di indicare in tale modello il possesso all'estero di investimenti (immobili, oggetti d'arte, ecc.) o attività finanziarie (partecipazioni, obbligazioni, somme di denaro, ecc.). L'obiettivo finale, raggiungibile grazie all'incrocio tra i vari quadri della dichiarazione, è quello di porre l'Amministrazione Finanziaria nella condizione di verificare se il contribuente dichiara correttamente i redditi eventualmente derivanti da tali beni esteri.

Prima di vedere quali sono le condizioni che obbligano alla compilazione del quadro RW, è opportuno esaminarne la struttura, approccio che aiuta a chiarire il tema, seppure in via generale, e che dovrà essere necessariamente completato con ulteriori osservazioni.

Il quadro RW si compone di tre sezioni, delle quali intanto si può dire che la I e la III riguardano dei flussi finanziari, mentre la II, invece, riguarda dei fondi, se si vuole consistenze, e quindi investimenti veri e propri, finanziari o no.

Sez. I	Vanno indicati i trasferimenti/flussi verso l'estero o dall'estero diversi da quelli che si devono indicare nelle sezioni successive. In particolare, si potrebbe trattare di trasferimenti di denaro che possono servire per un lungo soggiorno all'estero, ad esempio per ragioni di cura o di studio.
---------------	--

Le due sezioni successive sono tra di loro strettamente collegate:

Sez. II	Vanno indicati i beni patrimoniali detenuti all'estero: immobili, partecipazioni, obbligazioni, altri titoli, depositi di denaro etc (fondi/consistenze). In pratica, beni dai quali il proprietario potrebbe ricavare dei redditi da tassare in Italia.
Sez. III	Vanno indicati i trasferimenti/flussi finanziari che si liberano dagli investimenti indicati nella sezione II. Potrebbe trattarsi di affitti di immobili esteri, di dividendi o interessi derivanti rispettivamente dalle partecipazioni ovvero dalle obbligazioni detenute all'estero, ma anche di provviste necessarie per eseguire manutenzioni su un immobile estero, etc.

¹ In questo caso, il modulo RW va trasmesso unitamente al frontespizio del modello Unico.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Vediamo ora quali sono le condizioni che generano l'obbligo dichiarativo, partendo dalla fondamentale normativa in materia di monitoraggio fiscale (D.L. n.167/90):

- ➔ quanto ai flussi da indicare nella sezione I, l'obbligo dichiarativo è influenzato dalle modalità secondo cui si opera il trasferimento all'estero o dall'estero: se si esegue un **bonifico** tramite una banca nazionale, l'obbligo di dichiarazione non sussiste, dato che è la stessa banca che provvede alla segnalazione; se, invece, si opera un **trasporto al seguito**, ovvero si utilizza un **intermediario non residente** (ad esempio una filiale italiana di un soggetto estero, questo come spunto dalla R.M. n.412/E/08), il valore trasferito deve essere indicato nella sezione I; in ogni caso l'obbligo si innesca se il valore del trasferimento supera l'importo annuo di €10.000;
- ➔ quanto ai **patrimoni all'estero**, la compilazione della sezione II è dovuta se il valore dell'investimento estero supera l'importo di €10.000 come consistenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento; peraltro, le istruzioni alla dichiarazione dei redditi affermano che l'obbligo permane anche se, al termine dell'anno, non si hanno più investimenti in essere, fermo restando che, nel corso dell'anno, deve essere stato superato il limite di riferimento;
- ➔ **le movimentazioni di denaro** – flussi – che interessano gli investimenti esteri, vanno sempre indicate, se superiori a €10.000 annui, indipendentemente dalle modalità secondo cui il trasferimento è stato operato: utilizzo di intermediari residenti, non residenti o trasporto al seguito.

Sempre con riferimento ai flussi – sezioni I e III – l'importo di €10.000 va calcolato sommando tanto quelli in uscita quanto quelli in entrata, ovvero quelli estero su estero: quindi i flussi di segno algebrico opposto non si elidono ma si sommano, ai fini che qui interessano.

Definite queste caratteristiche, va osservato che, soprattutto in relazione alla compilazione delle sezioni II e III, che evidentemente sono quelle più delicate, si sono avuti da sempre molti dubbi, in parte risolti dall'Agenzia delle Entrate nel gennaio del 2002, con la risposta 1.11 della C.M. n.9/02. Il tema in esame era quello di dare contenuto operativo alla previsione che sta alla base dell'obbligo di compilazione, e cioè che gli **investimenti esteri** vanno dichiarati se sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti **linee guida**:

➔ **attività finanziarie**

sono sempre suscettibili di produrre redditi, e quindi vanno sempre indicate nella sezione II; ad esempio, va indicata la partecipazione in relazione alla quale non si percepisce alcun dividendo; fanno eccezione a questa regola le attività finanziarie affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti, ovvero i conti correnti bancari esteri se gli interessi sono pagati in Italia al titolare del conto mediante una banca residente, caso che si ritiene alquanto raro;

➔ **per gli altri beni**

si deve esaminare la concreta modalità di utilizzo; il caso riguarda principalmente i **beni immobili** e, per esigenze di sintesi, qui diciamo solo che l'obbligo di indicare un immobile certamente non sussiste in un caso ben preciso: l'immobile utilizzato direttamente – o anche solo tenuto a disposizione – situato in uno Stato estero che non tassa nemmeno l'equivalente del reddito fondiario; anche in questo caso l'obbligo riemerge se l'immobile dovesse essere oggetto di cessione con conseguimento di una plusvalenza, essendo questa ipotesi riconducibile alla disciplina dei redditi diversi.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Da questo quadro si ricava, per restare al caso degli immobili, che, in caso di possesso di un'abitazione in uno Stato che non tassa la rendita fondiaria, ma solo il canone di locazione, e tale immobile fosse locato un anno sì e l'altro no, la compilazione della sezione II (e della sezione III) dovrebbe seguire lo stesso ritmo: dichiarazione dovuta per l'anno in cui l'immobile è stato locato; dichiarazione non dovuta per l'anno in cui l'immobile non è stato locato.

Va però osservato che, molto recentemente, l'Agenzia delle Entrate, con una risoluzione piuttosto contraddittoria, ha in parte smentito questo assunto. Il caso era quello di uno *yacht*, che risultava utilizzato direttamente dal proprietario che, alquanto zelante, aveva deciso di indicarlo nella sezione II, nel presupposto che lo stesso fosse suscettibile di produrre reddito imponibile se fosse stato noleggiato (il che, peraltro, è tutto da dimostrare con riferimento a una persona fisica).

In ogni caso l'Agenzia delle Entrate, pur non modificando il proprio atteggiamento verso gli immobili, ha ritenuto che la barca vada comunque indicata nel quadro RW, poiché potenzialmente suscettibile di essere noleggiata e quindi di produrre un reddito in capo al proprietario (si ribadisce quanto già detto tra parentesi).

Questo passaggio che riguarda le barche, altro non fa che ampliare le zone grigie che offuscano la disciplina relativa alla compilazione del quadro RW: solo per fare un esempio, pensiamo al caso del possesso di gioielli ed opere d'arte, richiamati più volte dalla normativa in materia di monitoraggio fiscale, ma beni in ogni caso non dissimili dagli immobili e per i quali, ancora una volta, è tutto da dimostrare che una cessione generi un reddito imponibile, almeno in Italia.

In ogni caso, meglio concludere con una considerazione alquanto pragmatica:

la compilazione del quadro RW non genera automaticamente l'obbligo di dichiarare un reddito e quindi, tenuto conto delle forti sanzioni previste in caso di mancata compilazione – fenomeno alquanto diffuso e che ispira i provvedimenti definiti di scudo fiscale – in caso di incertezza appare consigliabile procedere comunque alla sua compilazione, scelta certo ispirata dalla cautela e non dall'obbligo. In tal senso, come detto, il caso dello *yacht* è emblematico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**DICHIARAZIONE DI BENI ALL'ESTERO
PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW DEL MODELLO UNICO 2009**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____
e residente a _____ Cap _____
in via _____ n. _____

dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio circa le conseguenze derivanti della mancata compilazione del quadro RW del modello Unico 2009

in merito ai patrimoni detenuti all'estero al 31/12/08

DICHIARA

- di non possedere alcun bene all'estero e quindi chiede allo Studio di NON provvedere alla compilazione del quadro RW**
- di possedere all'estero i beni di seguito descritti, che quindi chiede allo Studio di indicare nel quadro RW:**

**bene
Stato estero
valore**

in merito ai trasferimenti effettuati nel corso del 2008

DICHIARA

- di non aver trasferito alcuna somma dall'estero, verso l'estero o estero su estero**

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

□ *aver trasferito le seguenti somme:*

tipo trasferimento
(dall'estero / verso l'estero / estero su estero)
Stato estero
valore

Data, li _____

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI

L'Agenzia delle Entrate, con gli ultimi interventi di prassi, ha avuto modo di puntualizzare in merito all'ambito applicativo di alcune disposizioni agevolative usufruibili dai contribuenti.

Si procede all'analisi dei principali chiarimenti.

Detrazione Irpef 20% per l'arredamento di abitazioni soggette al 36%

La C.M. n.35/E/09 specifica i termini di applicazione dell'agevolazione Irpef 20% di cui al D.L. n.5/09 in ipotesi di acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A + (esclusi frigoriferi, congelatori e relative combinazioni), apparecchi televisivi e *computer*, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Alla luce dei chiarimenti pervenuti con la circolare, si riepilogano le linee guida dell'agevolazione.

SOGGETTI INTERESSATI	<p>Il nuovo regime agevolato è ancorato alla fruizione del beneficio fiscale di cui alla L. n.449/97 riguardante il 36%.</p> <p>La detrazione in oggetto si applica pertanto alle sole persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile oggetto dei lavori a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ che abbiano predisposto un intervento di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) sulla singola unità immobiliare residenziale, su cui opera la detrazione Irpef del 36%;▶ che l'intervento sia stato avviato a partire dal 1.07.08.
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione in questione ha per oggetto le spese sostenute per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ mobili;▶ elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (esclusi frigoriferi, congelatori e relative combinazioni);▶ apparecchi televisivi;▶ <i>computer</i>. <p>Ai fini della fruizione dei benefici, la norma richiede che detti beni siano finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE	<p>Nessuna comunicazione specifica deve essere inviata.</p> <p>Sul punto la circolare in commento chiarisce che il beneficio in questione è tuttavia legata all'intervento di recupero agevolabile con il 36%, il quale deve essere iniziato non prima del 1° luglio 2008.</p> <p>Per verificare la corretta fruizione dell'agevolazione in questione è fondamentale il riferimento alla data di inizio lavori indicata nella Comunicazione preventiva inviata al Centro Operativo di Pescara.</p>

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

<p style="text-align: center;">DECORRENZA</p>	<p>Si tratta di un'agevolazione fiscale a carattere temporaneo, introdotta (salvo proroghe) con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2009. Più precisamente, il nuovo regime è applicabile per le spese sostenute per l'intervento di recupero agevolato che vengono pagate a partire dal 7 febbraio 2009 e non oltre il 31 dicembre 2009, con le modalità previste per la detrazione Irpef 36% (bonifico bancario o postale, è ammesso anche il bonifico <i>on-line</i>).</p>
<p style="text-align: center;">MISURA DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La detrazione compete per le spese sostenute per l'acquisto dei beni sopra specificati fino a concorrenza di un ammontare massimo pari a €10.000,00; ▶ l'aliquota è pari al 20% (pertanto con un limite massimo di detrazione di €2.000,00) da suddividere obbligatoriamente in 5 rate annuali. ▶ L'importo massimo detraibile è riferito alla singola unità immobiliare indipendentemente dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Sono esclusi i lavori condominiali sulle parti comuni. ▶ come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi;
<p style="text-align: center;">ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Fra gli ulteriori requisiti per la fruizione del beneficio la circolare segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ la necessità dell'effettivo sostenimento di spese per le quali sia possibile beneficiare della detrazione 36% entro il 31/12/09 (non è sufficiente il mero invio della comunicazione, è necessario che la spesa, anche a titolo di acconto, sia sostenuta entro la stessa data di scadenza della detrazione del 20%); ▶ il contribuente che esegue interventi di ristrutturazione su più immobili può usufruire dell'agevolazione nei limiti di €10.000 totali di spesa per ogni singola unità immobiliare.

Ristrutturazioni edilizie, beneficio fiscale 36%

Per quanto riguarda l'agevolazione del 36%, non si registrano particolari novità interpretative. L'ultimo intervento di prassi ministeriale risale alla R.M. n.77/09 in tema di fruibilità del beneficio in ipotesi di cessione dell'immobile.

Sul punto, la risoluzione in questione ha chiarito che:

in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Si ribadisce inoltre che:

in caso di cessione di una sola quota dell'immobile

l'agevolazione non segue il nuovo acquirente, così da rimanere a vantaggio del soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non più proprietario;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studio@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

qualora il trasferimento riguardi,
→ ece, una porzione dell'immobile
autonomamente accatastata

l'acquirente può subentrare al cedente nel diritto
all'agevolazione in proporzione della misura dell'unità
immobiliare ceduta.

La novità assoluta della R.M. n.77 in commento riguarda, tuttavia, l'indicazione in merito alla quale la residua detrazione Irpef 36% si trasmette alla parte acquirente anche nel caso di cessione *pro quota*, ma solo se la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell'immobile, parimenti verificandosi in quest'ultima ipotesi i presupposti richiesti dalla normativa.

Si riepilogano, di seguito, le linee guida dell'agevolazione.

<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<p>Possono beneficiare della detrazione non solo i proprietari degli immobili abitativi, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ il proprietario o nudo proprietario;▶ il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, o superficie);▶ chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;▶ i soci di cooperative divise ed indivise;▶ i soci delle società semplici;▶ gli imprenditori individuali limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. <p>Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto di intervento purché:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ sostenga le spese (con bonifico a lui intestato);▶ e la convivenza sussista al momento dell'inizio della comunicazione di inizio lavori. <p>L'agevolazione non opera per gli immobili in corso di costruzione.</p>
<p>OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Lavori di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, da parte delle persone fisiche negli anni 2008, 2009, 2010, si tratta delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;▶ interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;▶ la realizzazione di autorimesse e di posti auto;▶ gli altri interventi elencati nell'art.1, co.1, della L. n.449/97 (messa a norma degli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione degli infortuni domestici, contenimento dell'inquinamento acustico, conseguimento del risparmio energetico, ecc...) che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;▶ l'acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio; in questo caso i lavori devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, mentre la successiva vendita o assegnazione deve avvenire entro il

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	30 giugno 2011.
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE	<p>Prima dell'inizio lavori è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ inviare, con raccomandata, al Centro Operativo di Pescara apposita comunicazione di inizio lavori, pena l'invalidità dell'agevolazione; ▶ Inviare apposita comunicazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio in tutti i casi in cui le condizioni di sicurezza dei cantieri lo prevedano;
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per gli acquirenti di <i>box</i> o posti auto pertinenziali già realizzati il modello di comunicazione può essere inviato anche successivamente purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta. <p>Alcuni chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ la detrazione spetta a tutti coloro che hanno effettuato i lavori senza limite di risorse disponibili; ▶ condizione essenziale è il pagamento tramite bonifico dal quale emergono causale del versamento, codice fiscale del soggetto erogante e del beneficiario del pagamento; ▶ l'agevolazione segue il principio di cassa, facendosi esclusivo riferimento al pagamento, indipendentemente da data e competenza della fattura; ▶ al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a €51.645,68 va trasmessa la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato; tale dichiarazione, va trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione.
DECORRENZA	Attualmente l'agevolazione è fruibile fino al 31.12.10 per effetto della proroga introdotta con la Legge finanziaria 2008.
MISURA DELL'AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ la detrazione compete per le spese sostenute per l'acquisto dei beni sopra specificati fino a concorrenza di un ammontare massimo pari a €48.000 per unità immobiliare; ▶ l'aliquota è pari al 36%, da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali; ▶ i contribuenti di età non inferiore 75 e 80 anni possono, tuttavia, ripartire la detrazione relativa rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo; ▶ come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi; ▶ l'importo massimo detraibile è riferito alla singola unità immobiliare indipendentemente dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa; ▶ è stata reintrodotta dal periodo d'imposta 2008 la detrazione irpef 36% relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese di

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	costruzione o ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'AGEVOLAZIONE	<p>Fra gli ulteriori requisiti per la fruizione del beneficio si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ l'agevolazione spetta a patto che il costo sostenuto per la mano d'opera sia evidenziato distintamente in fattura; ▶ nell'ipotesi in cui i lavori si protraggono per più annualità vale comunque il limite complessivo massimo di € 48.000; ▶ ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▶ la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito l'intervento, i quali continueranno a fruirne fino alla conclusione del periodo fiscale di godimento; ▶ se muore il contribuente che ha effettuato gli interventi di recupero, il diritto a godere delle quote residue si trasmette agli eredi. Le detrazioni competono, tuttavia, solo all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

Applicazione dell'aliquota agevolata per le manutenzioni sugli immobili abitativi

Per effetto dell'intervento della Finanziaria 2008 è stata prorogata la disposizione in base alla quale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.7, co.1, lett.b), della L. n.488/99 si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%, per gli anni 2008, **2009 e 2010**, nella misura e alle condizioni previste. Gli interventi di ristrutturazione e di recupero edilizio (lett.c) e d) dell'art.31, co.1, L. n.457/78 – trasfuso nell'art.3 del DPR n.380/01) danno comunque diritto all'aliquota Iva del 10%, mentre per i corrispettivi relativi agli interventi di manutenzione su unità immobiliari non abitative, deve applicarsi l'aliquota ordinaria del 20%.

Si ricorda che per l'applicazione dell'Iva agevolata non è più necessaria la distinzione in fattura del costo relativo alla mano d'opera impiegata, cosa che invece risulta indispensabile per la fruizione delle agevolazioni fiscali in commento.

Detrazioni d'imposta per il risparmio energetico, agevolazione 55%

Per ciò che attiene la disciplina relativa alla detrazione Irpef/Ires del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica, dopo le "concitate" modifiche di inizio anno, l'unica recente novità di rilievo riguarda l'approvazione del modello che i contribuenti dovranno compilare e inviare telematicamente per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati a cavallo di più anni d'imposta.

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d'imposta, per i lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta, per comunicare le spese sostenute negli anni precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, a partire da quelle sostenute dal periodo d'imposta 2009.

Le comunicazioni vanno inviate entro il 31 marzo 2010, esclusivamente in via telematica, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. La comunicazione non dovrà essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute le spese. Rimane comunque l'obbligo di comunicazione di fine lavori (entro 90 giorni) all'Enea, che trasmetterà in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in proprio possesso.
Si riepilogano di seguito le linee guida dell'agevolazione.

<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<p>Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti anche se titolari di reddito d'impresa che possiedono a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento. In particolare sono ammessi all'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; ▶ i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); ▶ le associazioni tra professionisti;
	<p>Sono ammessi a fruire dell'agevolazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto di intervento che sostengono le spese, ma solo limitatamente ai lavori eseguiti su immobili non appartenenti all'ambito d'impresa, nei quali si esplica la convivenza. Gli interventi devono comunque riguardare immobili esistenti, di qualunque categoria catastale anche se rurali, compresi quelli strumentali. La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dall'iscrizione in catasto, o in alternativa dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Ici ove dovuta.</p>
<p>OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Gli interventi agevolabili riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Riqualficazione energetica degli edifici esistenti (co.344): Per le spese documentate e sostenute, relative a interventi di riqualficazione energetica di edifici esistenti finalizzati al conseguimento di un livello di risparmio energetico fissato dallo stesso co.344 (si tratta di un allegato tecnico al D.Lgs. n.192/05 riportante i requisiti della prestazione energetica degli edifici), spetta una detrazione dall'imposta lorda (55%), da ripartire in quote annuali di pari importo, di quanto rimasto effettivamente a carico del contribuente. Importo massimo detrazione €100.000, limite di spesa €181.818,18; ➔ Interventi sugli involucri degli edifici (co.345): Per le spese documentate e sostenute, per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, spetta un detrazione dall'imposta lorda, sempre per una quota pari al 55%, degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in quote annuali. La norma prevede espressamente i requisiti tecnici da rispettare pena l'impossibilità di godere del beneficio. Importo massimo detrazione €60.000, limite di spesa €109.090,90; ➔ Installazione dei pannelli solari (co.346): Per le spese documentate e sostenute, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università, compete una detrazione,

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<p>sempre nella misura del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente. Importo massimo detrazione €60.000, limite di spesa €109.090,90;</p> <p>⇒ Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: A fronte delle spese sostenute, e relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (e non, dopo l'ampliamento operato dal co.20) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, è prevista la detrazione del 55% degli importi rimasti a carico, con il consueto meccanismo del riparto in quote annuali di uguale importo. Importo massimo detrazione €30.000, limite di spesa €54.545,45;</p>
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE	<p>Non è richiesta alcuna comunicazione preventiva prima dell'inizio dei lavori. Per usufruire della detrazione è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ l'asseverazione di un tecnico abilitato che dimostri che l'intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa; <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> ▶ attestato di qualificazione energetica che contiene i dati sull'efficienza energetica dell'edificio (allegato A del decreto attuativo); ▶ scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E D.M. 19 febbraio 2007); ▶ invio all'Enea della documentazione prescritta (allegato E ed allegato A), esclusivamente per via telematica entro 90 giorni data fine lavori; ▶ per i lavori condominiali copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese; ▶ per i lavori eseguiti dall'inquilino o comodatario dichiarazione di assenso del proprietario. <p>Alcuni chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ la detrazione spetta a tutti coloro che hanno effettuato i lavori senza limite di risorse disponibili; ▶ condizione essenziale è che il pagamento avvenga tramite bonifico dal quale emergono causale del versamento, codice fiscale del soggetto erogante e del beneficiario del pagamento; ▶ l'agevolazione segue il principio di cassa per il privato, competenza per l'impresa.
DECORRENZA	<p>Attualmente l'agevolazione è fruibile fino al 31.12.10 per effetto della proroga introdotta con la Legge finanziaria 2008.</p>
MISURA DELL'AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La detrazione compete per le spese sostenute per l'acquisto dei beni sopra specificati fino a concorrenza dell'ammontare indicato per singola unità immobiliare; ▶ l'aliquota è pari al 55%, la ripartizione della detrazione è da suddividere obbligatoriamente in: <ul style="list-style-type: none"> - anno 2007: 3 rate annuali; - anno 2008: da 3 a 10 rate a scelta del contribuente; - anno 2009: 5 rate annuali; ▶ l'importo massimo detraibile è riferito alla singola unità immobiliare indipendentemente dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa; ▶ come tutte le detrazioni d'imposta l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiara-

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	zione dei redditi.
ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'AGEVOLAZIONE	<p>Fra gli ulteriori requisiti per la fruizione del beneficio si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ l'agevolazione spetta a patto che il costo sostenuto per la mano d'opera sia evidenziato distintamente in fattura; ▶ nell'ipotesi in cui i lavori si protraggono per più annualità, l'agevolazione compete ugualmente al termine di ogni periodo d'imposta, a seconda del momento di sostenimento della spesa (principio di cassa per il privato, competenza per l'impresa). Per la corretta fruizione del beneficio si dovranno rispettare le seguenti formalità: <ul style="list-style-type: none"> - attestazione in carta libera che l'intervento alla data del 31.12.08 è ancora in corso, da conservarsi con i documenti della dichiarazione dei redditi (si veda il <i>fac-simile</i> allegato); - se l'intervento è ancora in corso alla data del 31.12.09, compilazione ed invio telematico della comunicazione prevista (vedi sopra), entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009;
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 sono stati introdotti adempimenti semplificati per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari. Per tali interventi non si richiede necessariamente l'intervento di un tecnico abilitato, basta infatti il semplice invio dell'Allegato F da parte del contribuente e la dichiarazione del produttore; ▶ si ha diritto all'agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante contratto di <i>leasing</i>. In tale caso il beneficio spetta all'utilizzatore e si calcola sul costo sostenuto dal concedente; ▶ in caso di variazione di titolarità dell'immobile, durante il periodo di godimento dell'agevolazione, le quote di detrazione residue potranno essere fruite dal nuovo titolare; ▶ la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito l'intervento, i quali continueranno a fruirne fino alla conclusione del periodo fiscale di godimento; ▶ in caso di decesso dell'avente diritto, il diritto a godere delle quote residue si trasmette agli eredi. Le detrazioni competono tuttavia solo all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

Detrazioni d'imposta 20% per risparmio energetico e sviluppo tecnologico

Non presenta particolari difficoltà applicative l'agevolazione introdotta con la Legge finanziaria 2007 consistente nella detrazione del 20% sugli importi spesi dal contribuente per l'acquisto di apparecchi frigoriferi e congelatori a basso consumo energetico.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Sull'argomento non si segnalano particolari novità interpretative, degne di nota, diffuse di recente dall'Agenzia delle Entrate.

Si riepilogano di seguito le linee guida dell'agevolazione.

SOGGETTI INTERESSATI	Destinatari dell'agevolazione sono le sole persone fisiche che sostengono le spese agevolate nei modi e nelle forme sotto specificate.
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione in questione ha per oggetto le spese sostenute per la sostituzione del vecchio frigorifero, congelatore o combinazione degli stessi con un apparecchio analogo di classe energetica non inferiore ad A+ (ovvero a ridotto consumo energetico).</p> <p>Per spesa sostenuta si intende l'importo documentato effettivo rimasto a carico dell'acquirente, comprensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ costo d'acquisto dell'apparecchio; ▶ spese accessorie di trasporto; ▶ spese di smaltimento del vecchio apparecchio; <p>il tutto al netto di eventuali sconti ottenuti dal rivenditore in sede di acquisto.</p>
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE	<p>Nessuna comunicazione specifica deve essere inviata.</p> <p>L'agevolazione è fruibile in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per la fruizione del beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ si fa riferimento alla data di acquisto dell'apparecchio, non richiedendo la norma particolari adempimenti in merito all'effettuazione del pagamento;
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ le spese sostenute vanno documentate mediante fattura o scontrino fiscale parlante recante: <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi dell'acquirente; - la classe energetica del nuovo apparecchio; - la data di acquisto; ▶ la sostituzione del vecchio apparecchio va attestata anche mediante autodichiarazione redatta dal contribuente da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> - la tipologia di apparecchio sostituito (es. se frigo, congelatore o combinazione degli stessi); - la modalità per lo smaltimento (es. consegna in discarica, al rivenditore ecc...); - la denominazione dell'ente/impresa a cui l'apparecchio è stato consegnato.
DECORRENZA	Si tratta di un'agevolazione fiscale a carattere temporaneo, in vigore fino al 31.12.10. Più precisamente, il nuovo regime è applicabile per le spese sostenute e documentate secondo le modalità di cui al punto precedente fino al 31.12.10.
MISURA DELL'AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La detrazione compete per le spese sostenute per l'acquisto dei beni sopra specificati fino a concorrenza di un ammontare massimo pari a €1.000,00; ▶ l'aliquota è pari al 20% (pertanto con un limite massimo di detrazione di € 200,00) da "recuperare" interamente nell'annualità oggetto di

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<p>sostenimento della spesa;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ l'importo massimo detraibile è riferito a ciascun apparecchio sostituito; ▶ come tutte le detrazioni d'imposta l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi;
<p>ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Fra gli ulteriori requisiti per la fruizione del beneficio si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ che in presenza di modalità di pagamento particolari (con società finanziarie o con rinvio all'anno successivo) rileva la competenza, ovvero la data della documentazione, indipendentemente dalla modalità di pagamento e dall'eventuale intervento di un soggetto finanziatore (C.M. n.11/07).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Fac-simile detrazione 55%, dichiarazione al 31.12.08

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, residente a _____ in Via _____,
C.F. _____

Dichiara

Che alla data del 31/12/08 non sono ancora terminati i lavori relativi al seguente intervento per il risparmio energetico detraibile dall'Irpef al 55% e iniziato nel

- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art.1, co.346, L. n.296/06).
- Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art.1, co.347, L. n.296/06).
- Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (art.1, co.345, L. n.296/06).
- Riqualificazione energetica di edifici esistenti, che consentono di ottenere un valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% (art.1, co.344, L. n.296/06).

Si dichiara, altresì, di terminare i lavori del suddetto intervento entro il 31/12/10 e di effettuare tutti gli adempimenti previsti dall'art.4, co.1-bis, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19/02/07, tra i quali l'invio all'Enea della scheda informativa e dalla copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Con la presente, si chiede inoltre che venga inserito nell'apposito rigo di riferimento della dichiarazione:

- Modello Unico 2009 redditi 2008;
- Modello 730/2009 redditi 2008.

La somma di €..... quale spesa sostenute nel periodo d'imposta

_____, il _____

In fede

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Circolare n°

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 agosto al 15 settembre 2009, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Segnaliamo preliminarmente che, anche quest'anno, verrà prevista la "Proroga estiva" con l'ormai "consueto" slittamento al 20 agosto degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle somme in scadenza a partire dal 1° dello stesso mese. Il DPCM, del 24 luglio 2009, che dispone tale differimento, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.176 del 31/07/09.

Nessuna proroga, invece, è prevista per quei versamenti dovuti dai contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio dal relativo decreto di approvazione. In questo caso resta fermo, come termine ultimo, il 5 agosto 2009, previa applicazione di una maggiorazione pari allo 0.40%. Restano quindi confermati i termini fissati dal DPCM del 4 giugno 2009, per effetto del quale nessuna maggiorazione è dovuta se i versamenti sono effettuati entro il 6 luglio, mentre è previsto il citato incremento dello 0,40% per quelli corrisposti dal 7 luglio al 5 agosto.

Giovedì 20 Agosto

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 luglio con sanzione ridotta del 2,5%. Per effetto delle proroga dei versamenti di agosto disposta dal decreto del 24.07.09 scade il giorno 20 anche il termine per il ravvedimento degli omessi o insufficienti versamenti, in scadenza lo scorso 6.07.09, che possono essere regolarizzati entro giovedì 20 agosto con sanzione ridotta al 2,5% (i trenta giorni ordinari sarebbero scaduti infatti il 5 agosto).
- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Scade il **20 agosto** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

▪ **Versamenti Iva**

Scade giovedì **20 agosto**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio 2009 (codice tributo 6007) e per il secondo trimestre 2009 da parte dei contribuenti tenuti alla liquidazione con tale periodicità (codice tributo 6032).

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **20 agosto 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di luglio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di luglio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **20 agosto** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre giovedì **20 agosto** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Versamento II° rata contributi IVS 2009 Artigiani e Commercianti**

Scade il **20 agosto 2009** anche il termine per i versamenti relativi alla **II rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2009 da parte di artigiani e commercianti.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **20 agosto 2009** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la **sesta rata** del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- **Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **20 Agosto** deve essere effettuato il versamento della **terza rata** (con applicazione degli interessi annui del 4%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **20 Agosto** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento **della terza rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **20 Agosto** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata** (con applicazione degli interessi annui del 4%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **20 Agosto** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento **della seconda rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **20 agosto** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il **20 agosto**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **20 agosto** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della **seconda rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il **20 agosto**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

versamento della **seconda rata** dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **20 agosto** i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della terza rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il **20 agosto** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **20 agosto** i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della seconda rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il **20 agosto** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte**

Entro il **20 agosto** i soggetti in questione devono effettuare il versamento della rata, maggiorata degli interessi del 4% annuo, in scadenza dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il **20 agosto**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/07/09 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

- **Versamento premio Inail**

Scade il **20 agosto 2009** il termine per il versamento della terza rata del premio Inail riferito al saldo 2008 e acconto 2009 e risultante dall'autoliquidazione per i soggetti che hanno deciso di effettuare il versamento rateale.

- **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il **20 agosto 2008** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

Lunedì 31 Agosto

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il 31 agosto si deve effettuare la trasmissione telematica del modello Emens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

coordinate e continuative (a progetto e non); di lavoro autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.08.09. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "Manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

▪ **Persone fisiche non titolari di partita Iva che non sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires "trasparenti" cui si applicano gli studi di settore e che hanno rateizzato le imposte e i contributi risultanti da Unico 2009**

Il **31 agosto 2009** scade il versamento della:

- **terza rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 16 luglio 2009;
- **quarta rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 16 giugno 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

▪ **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires "trasparenti" cui si applicano gli Studi di settore**

Il **31 agosto 2009** scade il versamento della:

- **seconda rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 5 agosto 2009;
- **terza rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 6 luglio 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

▪ **Comunicazione "gestori incaricati" dei servizi telematici**

Ultimo giorno utile per legali rappresentanti delle società o enti, come risultano in Anagrafe tributaria, per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei "gestori incaricati" ai servizi telematici.

Le comunicazioni possono essere inoltrate:

- *online* oppure presentando un apposito modulo cartaceo all'ufficio dell'Agenzia che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato,
 - presso qualsiasi ufficio delle Entrate nella regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato.
- Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a luglio 2009, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

Lunedì 7 Settembre

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di luglio**

Il **7 settembre 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente.

Con DPCM del 9 luglio 2004, il termine di presentazione del modello Intrastat mensile di agosto è stato posticipato in via definitiva al 6 settembre di ogni anno. Per il 2009 essendo il 6 domenica la scadenza viene automaticamente posticipata al primo giorno non festivo successivo. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

Lunedì 14 settembre

▪ **Istanze di rimborso Irap**

Dal **14 settembre** è possibile inviare l'istanza per la richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza della nuova possibilità di dedurre dalla base imponibile il 10% dell'Irap versata. La data originaria di scadenza era stata fissata per venerdì 12 giugno, ma tale termine era da considerarsi irragionevole essendo stato approvato il modello da utilizzare per l'istanza pochi giorni prima della scadenza del termine medesimo.

Martedì 15 settembre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016